



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: tributi@comunecivitteladeltronto.it
PEC: tributi@pec.comunecivitteladeltronto.it



AREA TRIBUTI

INFORMATIVA – ACCONTO IMU 2021- SCADENZA 16 GIUGNO 2021

A decorrere dall'anno 2020 la "nuova" IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 della Legge 160 del 2019 (Legge bilancio 2020).
Restano ferme le scadenze previste per il pagamento: **Acconto: 16 giugno 2021 – Saldo: 16 dicembre 2021.**

In attesa di approvare con Delibera di Consiglio le aliquote per il 2021 si informano i contribuenti che per la RATA di ACCONTO – con scadenza 16 giugno 2021 – dovrà essere versato il 50% di quanto versato a titolo di IMU nell'anno 2020.

Il versamento della rata a saldo (16 dicembre 2021) verrà effettuata a conguaglio sulla base delle aliquote e delle detrazioni che verranno approvate in Consiglio entro il 30 giugno 2021.

PROMEMORIA ALIQUOTE IMU 2020

| Aliquota/detrazione | Misura |
|---|----------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) | 0,4% |
| Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e a condizione che il comodatario vi risieda anagraficamente, che vi dimori abitualmente e che appartenga ad un nucleo familiare separato dal concedente, purchè venga presentata apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU | 0,76% |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10) | 0,86% |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
| Aree edificabili | 0,96% |
| Tutti gli altri immobili | 0,96% |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |

*Per gli immobili concessi in uso gratuito è prevista una riduzione della base imponibile del 50% purché sussistano le condizioni previste dalla legge: a) contratto deve essere registrato; b) il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato; c) oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un immobile di pregio (di lusso villa o castello); quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati ad uso abitativo. Il beneficio si estende anche in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Per i Residenti all'estero titolari di pensione maturata (Art. 1, comma 48, della Legge n. 178 del 2020) in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia è prevista una riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO e i FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI, (Art. 1, comma 747, lettera a) e lettera b), della Legge n. 160 del 2019) la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (degrado fisico sopravvenuto: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera lo stato di fatiscenza e degrado fisico del fabbricato non è considerato superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale".

PROMEMORIA CODICI VERSAMENTO

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **C781**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
|---|----------------|-------|
| | COMUNE | STATO |
| IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | - |
| IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni | 3914 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO | 3930 | 3925 |
| IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |

Il versamento dell'IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Civitella del Tronto è effettuato tramite **MODELLO F24**.

L'IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità va effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento è uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00).

Modalità di determinazione della base imponibile:

Fabbricati: rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
- Terreni agricoli e incolti (non esenti): il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
- Aree edificabili: il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta

ESENZIONI ACCONTO IMU 2021 PER COVID-19:

Sono esonerati determinati immobili destinati ad attività turistico - ricettive:

- gli immobili destinati a stabilimenti balneari o termali o simili,
- alberghi (in categoria D/2) e relative pertinenze (l'esenzione riguarda solo gli immobili in categoria D2 e le pertinenze dell'attività alberghiera anche se in categoria diversa- definizione di pertinenza civilistica-), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, purché **i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, co. 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.** Il Ministero dell'Economia ha chiarito con nota del 4/12/2020 che per gli Affittacamere per brevi soggiorni (cat. A) e per le Case ed appartamenti per vacanze (cat. A e D/2) l'esenzione è valida solo se le attività sono svolte in maniera imprenditoriale.
- Immobili di categoria D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e gli immobili destinati a discoteche sale da ballo night club e simili.
- inoltre restano esentati gli immobili in categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 comma da 1 a 4 del Decreto Sostegni n. 41 del 22/03/2021, convertito con modificazione nella Legge 69 del 21/05/2021;

Dalla residenza comunale, 07/06/2021

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. GABRIELE MARCELLINI

